

Penale Sent. Sez. 3 Num. 6350 Anno 2019

Presidente: ROSI ELISABETTA

Relatore: ANDREAZZA GASTONE

Data Udienza: 11/10/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE GIORGI ALESSANDRO nato a BRINDISI il 19/11/1971

avverso la sentenza del 02/02/2018 del TRIBUNALE di BRINDISI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO
che ha concluso chiedendo l'inammissibilita';



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 2 febbraio 2018 il Tribunale di Brindisi ha condannato De Giorgi Alessandro alla pena di euro 8.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 19 comma 3, e 30, comma 1, della l. n. 394 del 1991, perché, in qualità di conduttore di un gommone da diporto, si faceva sorprendere in sosta, comunque in attività ludico-ricreativa, in prossimità degli scogli di Apani, punto ricadente all'interno dell'Area marina protetta di Torre Guaceto, zona dove è vietata la balneazione, la navigazione, l'accesso, l'approdo e la sosta di navi di qualsiasi genere, e di cui all'art. 650 cod. pen. perché non ottemperava ad un provvedimento legalmente dato dalla Autorità Marittima avente ad oggetto la convocazione presso la Capitaneria di Porto di Brindisi.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato lamentando con un unico motivo violazione di legge nonché vizio di motivazione in punto di sussistenza del primo reato e comunque dell'elemento soggettivo del dolo : Il Tribunale avrebbe ommesso di tener conto del fatto che l'imputato, fermatosi brevemente *in loco* esclusivamente per consumare un pasto senza svolgere attività di pesca o di immersione, possa non essersi accorto della presenza delle boe o di altri segnali atti a delimitare l'area protetta. Quanto alla seconda condotta, la sentenza avrebbe ommesso di considerare che l'imputato, rilasciando le proprie generalità, non aveva ostacolato la sua identificazione. Deduce infine la lieve entità dei entrambi i fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Premesso che, quanto all'elemento oggettivo del reato, lo stazionamento del gommone accertato nella specie è condotta idonea a pregiudicare, anche solo in via potenziale e presuntiva, le caratteristiche dell'ambiente, con conseguente integrazione della previsione contravvenzionale, avente infatti natura di pericolo secondo il costante indirizzo di questa Corte (tra le altre, Sez. 3, n. 3687 del 2014, Visintin, Rv. 258493), vanno disattese in particolare le doglianze appuntatesi in ordine all'elemento soggettivo : anche a volere superare l'impostazione, essenzialmente fattuale del ricorso sul punto ed affidata a considerazioni ipotetiche (l'imputato "potrebbe non essersi accorto" dei segnali di delimitazione dell'area), va in ogni caso considerato che la sentenza impugnata, richiamando le dichiarazioni del teste Greco della Guardia costiera di Brindisi, ha posto in rilievo che la zona A dell'area marina protetta in oggetto era sufficientemente delimitata

e ben individuabile anche solo per la presenza di una boa con i colori e segnalamenti ufficiali "come da normativa nautica internazionale", in tal modo tra l'altro non potendo porsi alcuna questione (peraltro mai prospettata in ricorso) neppure circa la necessaria conformità delle segnalazioni alla normativa indicata dall'art.2, comma 9 bis, della l. n. 394 del 1991, conformità da considerarsi elemento costitutivo del reato (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, n. 44334 del 10/09/2015, Dardo, Rv. 265049).

2. E' invece fondato il secondo motivo.

Risulta dalla sentenza che, già identificato l'imputato al momento del controllo effettuato dai militi della Guardia Costiera in data 31/07/2016 (il Tribunale dà atto in particolare che De Giorgi ebbe a declinare le proprie generalità), lo stesso venne convocato "per motivi di giustizia" presso il Comando della capitaneria di Porto di Brindisi al fine di procedere agli "atti di rito" (pag. 2), atti che sarebbero consistiti, secondo quanto meglio specificato oltre a pag.3, nella necessità di "verificare" dette generalità.

Va tuttavia ricordato che la facoltà dell'autorità di impartire, per motivi di giustizia, ordini la cui inosservanza è penalmente sanzionata dall'art. 650 cod. pen. trova un limite nei diritti dei cittadini, che non possono essere conculcati anche quando l'imposizione abbia come unico fine quello di rendere più agevole per gli organi di polizia l'adempimento dei loro compiti istituzionali (Sez. 1, n. 8859 del 13/06/2000, Minniello, Rv. 216903); in altri termini, esulano dallo schema dell'art. 650 cod. pen. gli ordini che si risolvano nell'imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che la stessa autorità può conseguire indipendentemente dalla cooperazione dell'interessato. Proprio sulla base di tale principio, infatti, questa Corte è pervenuta, in diverse ipotesi, tutte accomunabili nel segno sostanziale della non rinvenibilità di motivi di giustizia quale necessario elemento della legittimità dell'ordine impartito, a ritenere non configurabile il reato di cui all'art. 650 cod. pen. nel caso di convocazione di polizia avente come unico fine la notifica di un invito a comparire e nominare un difensore (Sez. 1, n. 8859 del 13/06/2000, Minniello, Rv. 216903), la notifica di un provvedimento inibitorio di prevenzione del Questore (Sez. 1, n. 11457 del 2012 del 07/03/2012, Gilfone, Rv. 252917) e la notifica di un'ordinanza prefettizia di ritiro della patente (Sez. 1, n. 14811 del 04/04/2012, P.G. in proc. Parth, Rv. 252290).

Ciò posto, non si comprende allora quale fosse, se non appunto la facilitazione di un compito (la definitiva verifica della effettiva identità dell'interessato in precedenza ritualmente appresa dallo stesso a norma dell'art. 349 cod. proc. pen.) per il cui assolvimento la Guardia Costiera poteva procedere autonomamente (ciò che è dimostrato dal fatto che, nonostante la mancata comparizione presso il Comando della capitaneria di porto, l'autore della condotta di sosta nell'area marina protetta è stato

regolarmente identificato e citato a giudizio), la ragione della convocazione dell'imputato presso il predetto comando.

Va ulteriormente aggiunto che, quand'anche l'attività di identificazione dell'imputato che venne effettuata in occasione del controllo non fosse stata tale da soddisfare i requisiti di una rituale identificazione (ma, come detto, di una tale eventualità nessun cenno è fatto in sentenza), all'omessa presentazione dell'interessato presso il Comando della capitaneria ben poteva supplirsi mediante l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 349, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente ulteriore ragione di esclusione della configurabilità dell'illecito; infatti, rappresenta indirizzo giurisprudenziale incontrovertito la natura "residuale e sussidiaria" della previsione incriminatrice di cui all'art. 650 c.p., in ragione della quale la sanzione penale opera solo in assenza di altri strumenti giuridici di "assicurazione" degli effetti del provvedimento in rilievo (tra le altre, Sez. 1, n. 51766 del 09/12/2013, P.G. in proc. Pellistri, Rv.257883; Sez. 1^ n. 43398 del 25/10/2005, P.G. in proc. Zorzi ed altro, Rv. 232745).

In definitiva, dunque, il reato contestato non appare configurabile da ciò derivando, in applicazione dunque dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 650 cod. pen. con conseguente eliminazione della pena, per esso irrogata, di euro 500 di ammenda.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 650 cod. pen. perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di euro 500 di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2018